

IMPRESE COMMERCIALI

APERTURA DELLA POSIZIONE INPS

Gli imprenditori individuali, i soci di società di persone e, in alcuni casi i soci di società a responsabilità limitata, devono provvedere a denunciare l'inizio della loro attività all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nella gestione lavoratori autonomi che si distingue in:

- **commercianti**
- **artigiani**

secondo l'attività effettivamente esercitata.

INPS PER I COMMERCianti

L'obbligo per i commercianti di assicurarsi all'INPS è sorto nel 1960, inizialmente contro la malattia, e dal 1965 è divenuto obbligatorio anche per la pensione. Dalla stessa data è stata quindi istituita presso l'INPS la relativa gestione speciale.

La casistica delle attività rientranti nella sfera del commercio si è ampliata nel tempo. Attualmente si ritiene pertanto che svolgano attività commerciale le imprese individuali e le società quando:

- esercitano attività commerciali e/o turistiche;
- lavorano come ausiliari del commercio (es. agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell'apposito albo, agenti aerei, i mediatori iscritti negli appositi elenchi, i procacciatori d'affari, i commissari di commercio, ecc.)
- svolgono attività di intermediazione mobiliare (es. negoziazione per conto proprio o per conto terzi di valori mobiliari, gestione di patrimoni mobiliari, consulenza in materia di valori mobiliari, ecc.).

Soggetti obbligati all'iscrizione

Devono iscriversi alla gestione speciale commerciale le seguenti tipologie di soggetti:

- titolari di impresa individuale e i familiari coadiutori;
- i soci di società di persone. In particolare per la società in accomandita semplice sono tenuti all'iscrizione i soli soci accomandatari, mentre per le società in nome collettivo i soli soci che partecipano al lavoro con carattere di abitudine e di prevalenza;
- i soci di società a responsabilità limitata. L'obbligo per tali soggetti decorre dal 1° gennaio 1997 con la condizione che partecipino al lavoro con carattere di abitudine e prevalenza: l'attività deve quindi essere organizzata con il lavoro dei soci ed, eventualmente, dei loro familiari;
- i promotori finanziari.


I familiari coadiutori devono lavorare abitualmente e prevalentemente nell'impresa e devono avere compiuto il 14° anno di età. Per coadiutori si intendono:

- il coniuge
- i figli (legittimi, adottivi, affiliati)
- i figli naturali riconosciuti
- i figli nati da precedente matrimonio con altro coniuge
- i minori regolarmente affidati
- i nipoti in linea diretta e collaterale (figli di fratelli e sorelle)
- i fratelli e le sorelle
- gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni)
- gli affini entro il 3° grado

Condizioni per l'iscrizione

I soggetti di cui al paragrafo precedente devono, per potersi iscrivere alla gestione INPS commercianti, possedere uno o più dei seguenti requisiti:

- titolarità o gestione in proprio di imprese che siano organizzate/dirette prevalentemente con il lavoro proprio e con quello dei familiari coadiutori se questi ultimi collaborano all'interno dell'impresa;
- partecipazione personale al lavoro aziendale con abitudine e prevalenza;
- iscrizione nell'elenco speciale dei familiari coadiutori preposti al punto vendita;
- piena responsabilità dell'impresa e assunzione di tutti gli oneri e dei relativi rischi di gestione (requisito questo non richiesto per i familiari coadiutori e per i soci di società a responsabilità limitata);
- possesso delle licenze e delle autorizzazioni eventualmente previste dalla legge.



Modalità di iscrizione

La denuncia di iscrizione può essere presentata:

- agli sportelli polifunzionali, qualora siano stati istituiti;
- agli sportelli della gestione commerciale della sede INPS competente per territorio.

Documenti necessari:

modulistica predisposta dall'INPS, relativa alla denuncia di iscrizione e reperibile presso ciascuna sede dell'istituto di Previdenza;

Alla denuncia di iscrizione devono essere allegati una serie di documenti quali:

- ricevuta (o fotocopia) di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di commercio;
- fotocopia del codice fiscale del titolare/socio richiedente l'iscrizione;
- fotocopia del codice fiscale di eventuali coadiutori.

Modalità di versamento dei contributi

L'importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito d'impresa.

L'INPS richiede in ogni caso il versamento dei cosiddetti "contributi fissi" conteggiati su un limite minimo di imponibile, variabile di anno in anno. Per esempio per il 2003 tale quota minima era stata fissata a 2.164,22 euro per i commercianti.

Nell'anno successivo, sulla base del reddito effettivamente prodotto, andrà effettuato un versamento a conguaglio tra gli importi versati in acconto e quelli da versare in base al reddito

Le quote contributive sui minimali fissi di reddito devono essere versate entro le scadenze riportate sul modello **F24** (modello unificato di pagamento) e corrispondenti al:

- 16 maggio
- 16 agosto
- 16 novembre
- 16 febbraio (dell'anno successivo)

I contributi dovuti sulla base della quota di reddito d'impresa superiore al minimale vanno versati in due rate uguali, in coincidenza con le scadenze relative ai versamenti dell'IRPEF derivanti dal Modello UNICO.

Le aliquote contributive così come i minimali e i massimali di reddito, variano annualmente e si differenziano in base ad esempio all'anzianità di iscrizione nella gestione, all'appartenere al settore commerciale o artigiano, ecc.